

# **Comune di Pietrasanta**

Provincia di Lucca

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER GLI ESERCIZI 2017/2019***

---

***L'Organo di revisione  
Rag. Mario Baldoni  
Rag. Marco Giusti  
Dott. Paolo Formichi***

## *Sommario*

<b>Verifiche preliminari</b> .....p.	3
<b>Equilibri finanziari</b> .....p.	12
<b>Analisi dell'indebitamento</b> .....p.	17
<b>Pareggio di bilancio 2017</b> .....p.	19
<b>Analisi delle principali poste delle entrate correnti</b> .....p.	21
<b>Analisi delle principali poste delle spese correnti</b> .....p.	29
<b>Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale</b> .....p.	38
<b>Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale</b> .....p.	40
<b>Organismi partecipati</b> .....p.	42
<b>Verifica dei parametri di deficitarietà</b> .....p.	49
<b>Considerazioni finali</b> .....p.	51
<b>Conclusioni</b> .....p.	53

## VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pietrasanta

composto da Rag. Mario Baldoni, Rag. Marco Giusti, dott. Paolo Formichi, nominati con delibera consiliare num. 41 del 17/10/2015

*ricevuto*

con apposita comunicazione formale in data 15/11/2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale in data 15/11/2016 con delibera n. 255;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “*Fondo pluriennale vincolato*”;
- il Prospetto concernente la composizione del “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- l'allegato al DUP con il quale è stata verificata dall'Ente la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/71](#) e [della Legge n. 457/78](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

*visti*

- il [Dlgs. n. 118/11](#) (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
  - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11](#));
  - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#));
  - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

*dato atto*

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

*attesta*

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti 2 Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

## ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO (o rendiconto) 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Fondo pluriennale vincolato (Fpv)</b>	-----	-----	<b>2.621.878,68</b>			
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	-----	682.177,74			
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	-----	1.939.700,94			
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
<b>Imposta Unica Comunale (Iuc)</b>	-----					
<i>di cui Imu</i>	10.197.778,52	10.052.432,26	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
<i>di cui Tasi</i>	2.543.000,00	2.521.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00
<i>di cui Tari</i>	8.100.917,00	8.789.969,00	8.174.757,94	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	140.000,00	152.258,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Addizionale Irpef	1.924.364,96	1.968.772,33	1.980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fondo di solidarietà comunale						
Altre imposte	459.088,09	535.564,30	430.500,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
Tosap						
Altre tasse	332.888,82	351.599,00	321.675,16	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Recupero evasione	1.265.500,53	1.333.685,55	1.695.000,00	1.725.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
Diritti su pubbliche affissioni						
Altre entrate tributarie proprie						
Altro (specificare)						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>24.963.537,92</b>	<b>25.705.280,89</b>	<b>26.726.933,10</b>	<b>26.720.200,00</b>	<b>26.745.200,00</b>	<b>26.745.200,00</b>
<b>TRASFERIMENTI</b>						
Trasferimenti dallo Stato	2.493.895,71	1.544.624,52	3.043.558,31	2.772.829,00	1.941.829,00	1.941.829,00
Trasferimenti da Ue						
Trasferimenti dalla Regione	795.974,59	845.687,10	1.070.193,75	776.398,21	776.398,21	776.398,21
Altri trasferimenti	322.381,53	149.084,47	240.555,43	1.418.250,00	187.250,00	187.250,00
Altro (specificare)						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>3.612.251,83</b>	<b>2.539.396,09</b>	<b>4.354.307,49</b>	<b>5.374.445,21</b>	<b>3.385.930,21</b>	<b>3.536.670,21</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Diritti di segreteria e servizi comunali	207.746,63	230.388,90	321.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Proventi contravvenzionali	466.658,81	527.704,22	843.000,00	1.490.000,00	1.590.000,00	1.490.000,00
Entrate da servizi scolastici	608.741,79	657.701,74	605.048,37	603.000,00	603.000,00	603.000,00
Entrate da attività culturali	11.073,66	15.040,64	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Entrate da servizi sportivi	110.957,00	104.297,30	120.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Entrate da servizio idrico	864.580,69	358.318,86	391.625,18	229.968,00	303.453,00	454.193,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	248.854,94	228.366,91	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrate da servizi cimiteriali	364.853,00	260.123,00	247.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da servizi pubblici	1.546.627,42	1.869.118,39	2.013.500,00	1.951.500,00	1.951.500,00	1.951.500,00
Proventi da beni dell'Ente	2.066.197,43	2.150.709,10	2.338.100,00	2.089.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
Interessi attivi	5.587,28	29.878,97	26.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Utili da aziende e società	81.236,43	79.597,12	19.307,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri proventi	2.323.728,34	1.259.629,86	2.242.254,71	1.753.088,00	1.726.573,00	1.827.313,00
Altro (specificare)						
<b>Totale Titolo III</b>	<b>8.906.843,42</b>	<b>7.770.875,01</b>	<b>9.424.335,54</b>	<b>8.277.920,00</b>	<b>8.078.920,00</b>	<b>7.928.920,00</b>
<b>Totale entrate correnti</b>						

<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>						
Alienazione di beni patrimoniali	1.398.761,67	361.233,78	3.487.000,00	4.000.000,00	4.280.000,00	3.280.000,00
Trasferimenti dallo Stato		1.072.474,91		250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Trasferimenti da Ue					10.000.000,00	7.000.000,00
Trasferimenti dalla Regione	1.746.829,01	437929,02	4.189.013,32	3.835.000,00	2.700.000,00	2.290.000,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	130.952,47	131.828,11		6.051.000,00	3.350.000,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	993.484,90	2.377.531,55	3.860.290,00	4.560.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
Riscossione di crediti	99.490,36	34.892,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Altro (specificare)						
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>4.369.518,41</b>	<b>4.415.889,37</b>	<b>13.536.303,32</b>	<b>18.696.000,00</b>	<b>24.130.000,00</b>	<b>17.470.000,00</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIERIE Titolo V</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>						
Anticipazione di cassa	24.244.830,52	14.431.700,65	50.000.000,00			
Finanziamenti a breve termine						
Assunzione di mutui e prestiti						
Emissione di Boc						
Altro (specificare)						
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>24.244.830,52</b>	<b>14.431.700,65</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate in conto capitale</b>						
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)</b>	<b>2.333.437,83</b>	<b>26.164.417,02</b>	<b>56.310.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>
<b>Avanzo applicato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328.280,87</b>			
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>68.217.203,06</b>	<b>81.027.559,03</b>	<b>165.580.160,32</b>	<b>146.778.865,21</b>	<b>149.550.050,21</b>	<b>142.890.790,21</b>

## SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO (o rendiconto) 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	-----	-----	<b>814.732,49</b>	<b>725.388,63</b>	<b>725.388,63</b>	<b>725.388,63</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>						
Personale	7.077.951,85	6.670.178,07	7.377.711,49	6.638.535,00	6.579.535,00	6.529.535,00
Acquisto beni di consumo	911.625,95	925.956,36	1.144.217,44			
Prestazioni di servizi	19.601.641,68	18.894.117,66	19.721.550,38	20.219.866,34	19.510.866,34	19.360.866,34
Utilizzo di beni di terzi	231.500,44	248.381,39	201.453,34			
Trasferimenti	2.098.077,96	2.082.818,55	6.068.190,46	5.710.302,61	5.449.302,61	5.449.302,61
Interessi passivi	925.081,62	811.926,11	707.121,48	674.335,35	638.629,94	618.894,40
Imposte e tasse	855.334,12	798.033,03	1.253.532,86	543.474,00	538.474,00	533.474,00
Oneri straordinari	1.292.728,32	914.173,86	788.615,72			
Ammortamenti d'esercizio				38.500,00	23.500,00	23.500,00
Fondo crediti dubbia esigibilità			1.422.838,91			
Fondo di riserva			140.287,92			
Altro (specificare)				3.887.752,42	2.808.942,83	3.092.418,37
<b>Totale Titolo I</b>	<b>32.993.941,94</b>	<b>31.345.585,03</b>	<b>38.825.520,00</b>	<b>37.712.765,72</b>	<b>35.549.250,72</b>	<b>35.607.990,72</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Acquisizione di beni immobili	2.748.302,53	2.961.389,03	12.819.334,59	18.078.410,86	23.134.410,86	16.574.410,86
Espropri e servitù onerose	169.760,00	143.760,00	143.760,00			
Acquisti di beni per realizzazioni in economia						
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia						
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	139.830,80	186.262,41	230.000,00			
Incarichi professionali esterni	7.064,96	142.959,67	486.509,06			
Trasferimenti di capitale	537.367,81	622.884,43	582.060,82			
Partecipazioni azionarie			0,00			
Conferimenti di capitale			760.000,00			
Concessione di crediti e anticipazioni	99.490,36	34.892,00	2.000.000,00			
Altro (specificare)				407.000,00	407.000,00	407.000,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>3.701.816,46</b>	<b>4.092.147,54</b>	<b>17.021.664,47</b>	<b>18.485.410,86</b>	<b>23.541.410,86</b>	<b>16.981.410,86</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b> <b>Titolo III</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>						
Rimborso capitale mutui	3.091.491,16	2.697.967,43	2.708.243,36	2.645.000,00	2.524.000,00	2.366.000,00
Rimborso capitale Boc						
Rimborso anticipazioni di tesoreria	24.244.830,52	14.431.700,65	50.000.000,00			
Rimborso di altri prestiti						
Altro (specificare)						
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>27.336.321,68</b>	<b>17.129.668,08</b>	<b>52.708.243,36</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>2.366.000,00</b>
<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> <b>Titolo V</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> <b>Titolo VII</b>	<b>2.333.437,83</b>	<b>26.164.417,02</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>
<b>Totale Spese</b>	<b>66.365.517,91</b>	<b>78.731.817,67</b>		<b>146.053.176,58</b>	<b>148.824.661,58</b>	<b>142.165.401,58</b>

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del titolo IX delle entrate eguaglia il titolo VII della spesa e quindi, si ha equivalenza tra entrate e spese per servizi conto terzi.

## Riepilogo generale per Titoli

### Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato/Rend i conto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	-----	682.177,74	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	-----	1.939.700,94	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza		2.706.402,19	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	<b>25.705.280,89</b>	<b>26.726.933,10</b>	<b>26.720.200,00</b>	<b>26.745.200,00</b>	26.745.200,00
		previsioni di cassa	0,00		39.749.332,94		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	<b>2.539.396,09</b>	<b>4.354.307,49</b>	<b>5.374.445,21</b>	<b>3.385.930,21</b>	3.536.670,21
		previsioni di cassa	0,00		9.354.905,44		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	<b>7.770.875,01</b>	<b>9.424.335,54</b>	<b>8.277.920,00</b>	<b>8.078.920,00</b>	7.928.920,00
		previsioni di cassa	0,00		14.441.365,99		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	<b>4.415.889,37</b>	<b>13.536.303,32</b>	<b>18.696.000,00</b>	<b>24.130.000,00</b>	17.470.000,00
		previsioni di cassa	0,00		22.675.546,35		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00
		previsioni di cassa			1.500.000,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	14.431.700,65	<b>50.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
		previsioni di cassa	0,00		<b>20.000.000,00</b>		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	<b>26.164.417,02</b>	<b>56.310.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>
		previsioni di cassa	0,00		74.539.123,56		
	<b>Totale generale entrate</b>	previsioni competenza	<b>81.027.559,03</b>		<b>146.778.565,21</b>	<b>149.550.050,21</b>	142.890.790,21
		previsioni di cassa	0,00		<b>182.260.274,28</b>		



## Spese

	Denominazione		Rendiconto 2015(impegni)	Assestato/Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		-----	814.732,49	<b>725.388,63</b>	<b>725.388,63</b>	725.388,63
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	<b>31.345.585,03</b>	<b>38.825.520,00</b>	<b>37.712.765,72</b>	<b>35.549.250,72</b>	35.607.990,72
		di cui già impegnato		34.432.249,31	2.157.943,21	1.058.258,36	0,00
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		45.105.713,29	59.444.382,16		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	<b>4.092.147,54</b>	<b>14.261.664,47</b>	<b>18.485.410,86</b>	<b>23.541.410,86</b>	16.981.410,86
		di cui già impegnato		7.715.767,17	14.092,00		
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		11.480.437,49	27.096.992,44		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza		<b>2.760.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		1.260.000,00	1.000.000,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	2.697.967,43	<b>2.708.243,36</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.524.000,00</b>	2.366.000,00
		di cui già impegnato		2.428.898,26			
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		2.583.243,36	2.645.000,00		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	14.431.700,65	<b>50.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
		di cui già impegnato		10.000.000,00			
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		50.000.000,00	20.000.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	<b>26.164.417,02</b>	<b>56.310.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>	<b>56.210.000,00</b>
		di cui già impegnato		45.587.034,27			
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		44.968.000,00	74.522.076,51		
	<b>Totale generale spese</b>	<b>previsioni competenza</b>	<b>78.731.817,67</b>	<b>165.580.160,32</b>	<b>146.053.176,58</b>	<b>148.824.661,58</b>	142.165.401,58
		<b>di cui già impegnato</b>		<b>100.163.949,01</b>	<b>2.172.035,21</b>	<b>1.058.258,36</b>	0,00
		<b>di cui Fpv</b>					
		<b>previsione di cassa</b>		<b>155.397.394,14</b>	184.708.451,11		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

## Risultato d'amministrazione

### Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016**

<b>1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016</b>	6.575.642,22
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016</b>	2.621.878,68
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	95.412.994,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	99.757.934,41
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-1.662.320,21
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-793.131,33
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017</b>	3.983.392,47
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	2.000.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	1.750.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	300.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	200.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	500.000,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016</b>	3.633.392,47

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016	11.000.000,00
	Altri fondi	3.840.000,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	14.840.000,00
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	624.297,92
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	40.751,35
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	419.941,46
	Altri vincoli da specificare	862.093,82
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	1.947.084,55
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	380.553,23
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	-13.534.245,31
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

Nel bilancio 2017 non è previsto l'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2016.

La Nota integrativa al bilancio di previsione deve indicare le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'[art. 3, comma 13, del Dlgs. n. 118/11](#).

Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2017/2019 risultano articolate come di seguito:

	Importi
1) Quota di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016 applicata al bilancio di previsione 2016 e non recuperata	
2) Eventuale quota del maggiore disavanzo 2016 rispetto alla situazione al 1 gennaio 2016	
3) Quota del maggiore disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui prevista per l'esercizio 2017	371.043,49
4) Eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione	354.345,14

# EQUILIBRI FINANZIARI

## Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		725.388,63	725.388,63	725.388,63
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		37.712.765,72	35.549.250,72	35.607.990,72
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>1.556.000,00</i>	<i>1.883.000,00</i>	<i>2.208.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		2.645.000,00	2.524.000,00	2.366.000,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>400.000,00</i>	<i>428.000,00</i>	<i>328.000,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale</b>		<b>(G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	-710.589,14	-588.589,14	-488.589,14
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		150.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		210.454,35	210.454,35	210.454,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			-771.043,49	-799.043,49	-699.043,49
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		20.196.000,00	25.130.000,00	18.470.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(-)		150.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		210.454,35	210.454,35	210.454,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		18.485.410,86	23.541.410,86	16.981.410,86
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			771.043,49	799.043,49	699.043,49
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			0,00	0,00	0,00

## Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

<b>Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali</b>	<b>E.9.01.99.06.000</b>
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi <a href="#">dell'art. 195, del Tuel</a>	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi <a href="#">dell'art. 195, del Tuel</a>	E.9.01.99.06.002
<b>Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali</b>	<b>U.7.01.99.06.000</b>
Utilizzo incassi vincolati ai sensi <a href="#">dell'art. 195, del Tuel</a>	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi <a href="#">dell'art. 195, del Tuel</a>	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata alla data di redazione del 1/1/2016 ammontava ad Euro 5.222.797,50=.

### Il “Fondo pluriennale vincolato”

Il “Fondo pluriennale vincolato” è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del “Fondo” iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il “Fondo” stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all'anno 2017.

Alla data odierna non sono previsti i cronoprogrammi per gli esercizi e successivi. In sede di riaccertamento ordinario verranno effettuate le reimputazioni.

### “Fondo crediti dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “Accantonamento al 'Fcde'”.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 1.556.000,00=.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 “Fondo svalutazione crediti”:

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	1.556.000,00	1.883.000,00	2.208.000,00
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	<b>1.556.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>

### Accantonamento altri fondi

Il conto accantonamento altri fondi viene incrementato con i seguenti stanziamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

1	Fondo rischi contenzioso	0
2	Fondo oneri futuri	193.000,00
3	Fondo perdite reiterate organismi partecipate	11.116,46

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Accantonamento di parte corrente	214.204,42	208.942,83	167.418,37
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	214.204,42	208.942,83	167.418,37

### Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle Tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017/2019:

<b>Entrate</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Importo previsto 2017</b>	<b>Importo previsto 2018</b>	<b>Importo previsto 2019</b>
Contributo per rilascio permesso a costruire	150.000,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	1.702.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni per violazione al Codice della strada	1.700.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
Altre	1.765.717,41	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.317.717,41</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>3.725.000,00</b>

<b>Spese</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Importo previsto 2017</b>	<b>Importo previsto 2018</b>	<b>Importo previsto 2019</b>
Spese per recupero evasione	291.000,00	441.000,00	441.000,00
Utilizzo proventi violazioni c.d.s.	850.000,00	650.000,00	600.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente	1.687.548,00	336.500,00	262.000,00
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
<b>Totale</b>	<b>1.828.548,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.303.000,00</b>

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti i contributi della sanatoria di abusi edilizi e sanzioni, i condoni, le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero dell'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le plusvalenze da alienazione, le accensioni di prestiti.



## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> (Rendiconto della gestione anno 2015), <a href="#">ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00</a>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	25.705.280,89
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	3.082.510,48
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	7.227.760,62
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>36.015.551,99</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale:	3.601.555,19
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente	566.884,15
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	3.034.671,04
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	15.230.424,24
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>15.230.424,24</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	550.000,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito</i>	
<i>accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/00](#);

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente:

2015	2016	2017	2018	2019
1,94%	2,12%	1,67%	1,67%	1,67%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

*Entrate derivanti da accensioni di prestiti*

<b>Anno</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Residuo debito	20.286.895	17.588.928	15.160.030	12.515.030	9.991.030
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	-2.697.967	-2.428.898	-2.245.000	-2.096.000	-2.038.000
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	-400.000	-428.000	-328.000
Altre variazioni +/- (specificare)		0			
Altre variazioni +/- (specificare)		0			
<b>Totale fine anno</b>	<b>17.588.928</b>	<b>15.160.030</b>	<b>12.515.030</b>	<b>9.991.030</b>	<b>7.625.030</b>

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, della Legge n. 183/11](#));
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

<b>Anno</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Oneri finanziari	686.958	669.145	674.335	638.630	618.894
Quota capitale	2.967.967	2.428.898	2.245.000	2.096.000	2.038.000
<b>Totale fine anno</b>	<b>3.654.925</b>	<b>3.098.043</b>	<b>2.919.335</b>	<b>2.734.630</b>	<b>2.656.894</b>

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'[art. 207, del Tuel](#), presentano il seguente ammontare:

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1.592,50	1.592,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## **PAREGGIO DI BILANCIO 2017**

La “*Legge di stabilità 2016*” ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato [art. 9, della Legge n. 243/12](#), il quale prevede che “*i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali*”.

Dall’esercizio 2016 non trova più applicazione [l’art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

### **Anno 2017 - “Regole di finanza pubblica”**

([art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15](#) “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016’*” ed [art. 10, della Legge n. 243/12](#) )

<b>Soggetti coinvolti</b>
Comuni, Province, Città metropolitane
<b>Calcolo dell’Obiettivo</b>
<p>Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l’obiettivo “zero” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.</p> <p>Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l’obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l’allentamento dell’obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.</p> <p>Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell’anno è riconosciuta una diminuzione dell’obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.</p> <p>Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell’anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell’obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.</p> <p>La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “<i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i>”.</p> <p>Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.</p> <p>Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell’obiettivo “zero”.</p>

## Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali

Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli "... stanziamenti del 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Il Disegno di "Legge di Stabilità 2017", in discussione al Parlamento per la definitiva approvazione, al comma 4, dell'art. 65, prevede che:

- a decorrere dall'anno 2017 gli Enti devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'[art. 9, comma 1, della Legge n. 243/12](#). Ai sensi del [comma 1-bis, del medesimo art. 9](#), le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal [Dlgs. n. 118/11](#), e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Non rileva la quota del "Fondo pluriennale vincolato" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto <small>(inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)</small>
2017	4.240.593,05
2018	5.306.615,96
2019	5.466.807,00

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi “*Finanziari*” e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

# **ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI**

## **ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Iuc (Imposta unica comunale)**

La Legge n. 147/13, (“*Legge di stabilità 2014*”), al [comma 639](#) istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L’Organo di revisione prende preliminarmente atto che l’Ente con Deliberazione n. 18 del 21/5/2014, n. 19 del 21/5/2014, n. 15 del 20/5/2015 e 24 del 29/7/2015 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale.

### **Imposta municipale propria – Imu**

L’Organo di revisione ricorda che [l’art. 13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 7,6%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’[art. 7, comma 1, lett. h\), del Dlgs. n. 504/92](#), si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla [Legge n. 448/01](#); i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ([art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15](#) (“*Legge di stabilità 2016*”));
- la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
  - o fabbricati di interesse storico o artistico;
  - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
  - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
    - il contratto di comodato deve essere registrato;
    - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

l'Imposta non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito Imu 2017 iscritta in bilancio è quantificata in euro 13.200.000,00= pari all'assestato 2016 alla data del 15/11/2016.

L'Organo di Revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

### **Tributo per i servizi indivisibili - Tasi**

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del DL n. 47/14](#));
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), [l'art. 1, comma 14, lett. c\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portarla allo 0,25%;
- [l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;

- [l'art. 1, comma 14, lett. a\), della Legge n. 208/15](#) (“*Legge di stabilità 2016*”), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione del gettito Tasi 2017, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: euro 775.000,00 ed è stata accertata sulla base delle riscossioni effettuate. La maggiorazione tasi pari al 0,8%, l'art.11 del Disegno di legge di stabilità 2017 prevede “per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato (...) possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”. I proventi per aliquota 0,8% tasi, già confermati per il 2016 con delibera consiliare n. 11/2016 nella misura di 800.000,00 euro circa, sono stati, quindi, nuovamente previsti per il 2017.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

### **Tassa sui rifiuti - Tari**

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) (“*Legge di stabilità 2014*”), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117, del Codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “*chi inquina paga*”);
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;



- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con Regolamento il Comune può prevedere:
  - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
  - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione ha verificato che la previsione del gettito Tari 2017, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 8.100.000,00= così anche per gli anni 2018 e 2019.

Considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2017-2019, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene adeguata la previsione iscritta in bilancio.

### **Imposta di pubblicità**

[L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che *“la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta [dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97](#), regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, [l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97](#), prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata [dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12](#).

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica ([art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15](#) - *“Legge di stabilità 2016”*), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del [Dl. n. 83/12](#).

	<b>Esercizio 2015</b>	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2017</b>	<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2019</b>
Previsione	-----	-----	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Accertamento	152.258,45	150.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	148.628,79	35.829,38	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

### **Addizionale comunale Irpef**

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
  - sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
  - considerato inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

<b>Anno 2014</b> <b>Aliquota 0,8 %</b> <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)(accertato 2014)</i>	<b>Anno 2015</b> <b>Aliquota 0,8 %</b> <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)(accertato 2015)</i>	<b>Anno 2016</b> <b>Aliquota 0,8 %</b> <i>(previsione assestata)</i>	<b>Anno 2017</b> <b>Aliquota 0,8%</b> <i>(previsione)</i>	<b>Anno 2018</b> <b>Aliquota 0,8%</b> <i>(previsione)</i>	<b>Anno 2019</b> <b>Aliquota 0,8%</b> <i>(previsione)</i>
Euro 1.924.364,96	Euro 1.968.772,33	Euro 1.980.000,00	Euro 2.000.000,00	Euro 2.000.000,00	Euro 2.000.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. L'Ente ha confermato anche per l'anno 2017 l'aliquota unica del 0,8% e il calcolo è stato effettuato utilizzando l'apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero.

### **Imposta di soggiorno**

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'[art. 4, del Dlgs. n. 23/11](#), i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali.

L'Ente, in relazione a tali Imposte, ha previsto l'accertamento nel 2017 di Euro 450.000,00=.

	<b>Esercizio 2015</b>	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2017</b>	<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2019</b>
Previsione	-----	-----	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Accertamento	495.130,21	430.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	494.869,21	401.122,11	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

### **Recupero evasione tributaria**

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	<b>Esercizio 2015</b>	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2017</b>	<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2019</b>
Previsione	-----	-----	1.702.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00

Accertamento	1.333.685,55	1.695.000,00			
Riscossione (competenza)	1.343.615,30	1.677.857,17	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2017 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2016	30.412,97
Riscossioni in conto residui – anno 2016	30.412,97
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016	0,00

### **“Fondo di solidarietà comunale”**

L’Organo di revisione prende atto che per il 2017 non sono previsti trasferimenti a titolo di fondo solidarietà comunale.

## **TRASFERIMENTI**

### **Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici**

L’Organo di revisione dà atto:

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi: in base al trend storico precedente;
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali correnti per complessivi euro 776.398,21=;

Tenuto conto di quanto sopra, l’Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell’Ente:

- l’adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell’Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell’avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

### Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#))

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2015-2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	1.700.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
Accertamento	512.893,62	1.500.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	440.046,73	789.296,84	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	256.446,81	750.000,00	850.000,00	900.000,00	850.000,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è stata destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

### Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto confermando le tariffe già in vigore.

### Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che non è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2016 non si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2017 non si prevede di adeguare i relativi canoni;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
  - i fitti attivi relativi all'anno 2016 (considerando l'intera categoria dei proventi da beni dell'ente) risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 1.389.108,24, pari al 59 % del gettito complessivo;
  - risultano ancora da introitare Euro 1.358.704,18 per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2015 e precedenti.

L'Organo di revisione invita l'Ente a porre attenzione nella tempestiva riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo se necessario iniziative di recupero forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare del relativo residuo attivo ed evitare il formarsi di situazioni debitorie non più sanabili a carico degli affittuari

### **Interessi attivi**

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è pari ad euro 13.500,00=.

### **Utili/perdite da Aziende e Società**

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta voce, non è stato previsto alcun risultato di utili o perdite per l'anno 2016.

Occorrerà comunque prestare attenzione ai casi di Società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione; a tal proposito il Collegio dà atto che la perdita 2015 rilevata dalla Fondazione Versiliana di cui il Comune è attualmente l'unico socio, è stata interamente ricoperta dal Comune di Pietrasanta mediante conferimento di immobile di proprietà denominato "ex palazzina della Guardia Forestale" posto a Marina di Pietrasanta viale Morin 16, per una valore peritale di euro 760.000,00=.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

### Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);
- tenendo conto di quanto disposto dall'[art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08](#) (rispetto del Patto di stabilità interno);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\), della Legge n. 296/06](#):

<b>spesa impegnata o prevista</b>	<b>Spesa media 2011/2012/ 2013</b>	<b>Previsione asestata 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>
Spese personale (int. 01)	7.680.181,00		6.638.535,00	6.579.535,00	6.529.535,00
Altre spese personale (int. 03)	46.576,00		0	0	0
Irap (int. 07)	502.209,00		434.160,18	430.301,58	427.031,58
Altre spese	0,00		0	0	0
<b>Totale spese personale (A)</b>	<b>8.228.966,00</b>		<b>7.072.695,18</b>	<b>7.009.836,58</b>	<b>6.956.566,58</b>
- componenti escluse (B)	-1.091.582,00		-922.658,00	-922.658,00	-922.658,00
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>7.137.384,00</b>		<b>6.150.037,18</b>	<b>6.087.178,58</b>	<b>6.033.908,58</b>

Le assunzioni a tempo indeterminato pieno e parziale verranno effettuate:

nel rispetto della percentuale del *turn over* ([art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15 "Legge di stabilità 2016"](#)) pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2017, 2018 e 2019. Le percentuali previste dall'[art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area vasta destinato a funzioni non fondamentali.

- tenendo conto che, ai sensi [dell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente;
- tenendo conto che ai sensi [dell'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/15](#) ("Legge di Stabilità 2016") le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità in attuazione dell'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#).

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato il "Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità" ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06](#)).

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che:  
nell'esercizio in corso non sono state effettuate assunzioni di personale a tempo indeterminato.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale:

<b>Personale al 31 dicembre</b>	2016 posti in dotazione organica	2016 personale in servizio	2017 Personale in servizio (programm/ne)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programm/ne)	2018 personale in servizio (previsione)	2019 Personale in servizio (programm/ne)	2019 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0	0	0	0	0	0	0	0
Segretario comunale in convenzione	1	1	1	1	1	1	1	1
dirigenti a tempo indeterminato	2	2	2	2	2	2	2	2
dirigenti a tempo determinato	1	1	1	1	1	1	1	1
personale a tempo indeterminato	177	168	169	166	166	166	166	166
personale a tempo determinato	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Totale dipendenti (C)</b>	186	177	178	175	175	175	175	175
Popolazione al 31 dicembre 2015	24.007							

## **Contrattazione decentrata integrativa**

L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti Locali:

- che non è ancora stato costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l'anno 2017.

## **Spesa per incarichi esterni**

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07](#)) ;
- l'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 17 del 28/8/2009, ai sensi dell'[art. 3, comma 56, della Legge 244/07](#);
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto [dall'art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. “*Legge Madia*”)], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

## **Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi**

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/16](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#);
- dall'[art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 \(“Legge di stabilità 2016”\)](#);
- [dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \(“Legge di stabilità 2016”\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 \(“Legge di stabilità 2016”\)](#);

*evidenzia:*

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I



programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ([art. 21, del Dlgs. n. 50/16](#));

- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“Mepa”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi [dell’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \(“Legge di stabilità 2016”\)](#) possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
  - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
  - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all’Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. “*outside option*”, cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat ai sensi dell’[art. 1, della Legge n. 196/09](#), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [[art. 1, comma 512, della Legge n. 208/15 \(“Legge di stabilità 2016”\)](#)]. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il

servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:
  - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [Legge n. 56/14](#).

I Comuni possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici ([art. 37, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 50/16](#));

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[art. 35, del Dlgs. n. 50/16](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[art. 38, del Dlgs. n. 50/16](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale committenza ovvero mediante aggregazione o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ([art. 37, comma 2, del Dlgs. n. 50/16](#));

*e dà atto:*

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

### Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto ad uno stanziamento per "rischi spese legali" pari ad euro 150.000,00=.

### Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti:

- dell'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Studi/incarichi di consulenza	55.212,00	80%	11.042,40	10.000,00

- dall'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Lavoro flessibile	168.000,00	50%	84.000,00	60.000,00

- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	491.076,00	80%	98.215,20	57.000,00

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Missioni	21.000,00	50%	10.500,00	7.371,00

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Formazione	65.055,54	50%	32.527,77	32.500,00

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	55.228,00	70%	16.568,40	16.568,00

- l'Ente ha adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'[art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011](#); la comunicazione è stata effettuata in data 8/10/2015, distinguendo quelle detenute a titolo di proprietà, pari a n. 8, da quelle "a noleggio" pari a n. 5 .  
La mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

## Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017:

- prevede di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria;

- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/00](#) (si ricorda che il limite dei 5/12 previsto dal citato [art. 222, del Tuel](#), rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata ex [art. 195, del Tuel](#)) ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 15.000,00= a titolo di interessi passivi per anticipazioni di tesoreria;
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

## Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- non ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta/non viene tenuta*<sup>1</sup> regolare contabilità ai fini Iva:
  - Acquedotto e altri servizi idrici
  - Campeggio
  - Canile
  - Casa di Riposo
  - Casa per ferie
  - Farmacia comunale
  - Impianti sportivi
  - Lampade votive
  - Macelli pubblici
  - Museo
  - Ostello della gioventù
  - Parcheggi
  - Refezione scolastica
  - Trasporto alunni
  - Teatro/Cinema
  - Vendita souvenir/guide turistiche
  - Asilo Nido
  - Manifestazione Carnevale Pietrasantina
- in relazione alle predette attività commerciali, ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:

<sup>1</sup>

- [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
  - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo “*split payment*”;
  - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su “*reverse charge*” e su “*split payment*”;
- ha tenuto conto, in sede di Dichiarazione “*Iva 2016*” scadente il 30 settembre 2016, compilando i righi VJ19 ed eventualmente VJ17, nonché eventualmente i righi VE35 e VE38, dei riflessi delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “*split payment*” e “*reverse charge*”;
- ha preso atto delle nuove scadenze e adempimenti fiscali previsti dal 1° gennaio 2017 e introdotti dal [Dl. n. 193/16](#), nonché dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, in base ai quali
- entro il 28 febbraio 2017 scade l’invio telematico Dichiarazione “*Iva 2017*” (dal 2018 la scadenza è posticipata al 30 aprile di ogni anno). Non più quindi il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
  - entro il 31 maggio 2017/31 agosto 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018 (fine del secondo mese al trimestre di riferimento, scadenze vevoli anche per gli anni futuri) scadono, rispettivamente:
    - a) l’invio della Comunicazione trimestrale relativa alle sole fatture e note di credito/debito analogiche emesse nel trimestre di riferimento ai sensi dell’[art. 4, del Dl. n. 193/16](#) oppure, in alternativa, previo esercizio dell’opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’invio dei dati riferiti ai medesimi documenti ai sensi dell’[art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 127/15](#) e del Provvedimento 28 ottobre 2016. Il tutto mediante sistemi informatici che da oggi possono essere già adeguati dalle *software house*;
    - b) l’invio della Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche riferite al trimestre di riferimento, ai sensi dell’[art. 4, del Dl. n. 193/16](#), secondo direttive da definire con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

### **Oneri straordinari**

L’Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l’Ente ha previsto oneri straordinari per euro 1.687.548,00=.

### **Fondo di riserva**

L’Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “*Fondi e Accantonamenti*”, Programma 1, è stato previsto l’importo di Euro 120.000,00 a titolo di “*Fondo di riserva*” pari al 0,32 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “*Fondo di riserva*” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

## TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/11](#)).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup ([art. 58, del DL n. 112/08](#));
- il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è stato deliberato dalla Giunta Comunale con Provvedimento n. 169 del 27/7/2016, e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Alienazioni	2.727.000,00	3.487.000,00	4.000.000,00	4.280.000,00	3.280.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2017 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 4.500.000,00= saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento al netto della quota dovuta per estinzione anticipata prestiti e per il finanziamento del disavanzo di amministrazione come deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2015.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Investimenti	2.083.256,51	2.767.256,51	3.728.956,51	3.480.956,51	2.580.956,51
Riduzione indebitamento	272.700,00	348.700,00	400.000,00	428.000,00	328.000,00
Finanziamento disavanzo	371.043,49	371.043,49	371.043,49	371.043,49	371.043,49
Copert. debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					

### **Contributo per "permesso di costruire"**

La [Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016") prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al [Dpr. n. 380/01](#), fatta eccezione per le sanzioni di cui all'[art. 31, comma 4-bis](#), del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Accertamento	1.156.930,53	1.601.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)		1.309.274,81	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta e per il triennio 2017-2019 è prevista nel modo seguente:

- anno 2014 - 70,77% - (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));
- anno 2015 – 64,96% - (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));
- anno 2016 – 25,00% - (fino al 100% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e per spese di progettazione di opere pubbliche- [art. 1, comma 737, della Legge n. 208/15](#)).
- anno 2017 - 6,00%,
- anno 2018 - 0,00%,
- anno 2019 - 0,00%.



## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il [Dlgs. n. 50, del 18 aprile 2016](#) “Nuovo codice degli appalti”. L’[art. 21](#) del citato Decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tuttavia nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero determinare:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento, si applica l'[art. 216, comma 3](#), del nuovo “Codice degli appalti”, ossia si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
  - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02](#);
  - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2016 dalla Giunta comunale con delibera n. 225 del 14/10/2016;
  - sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune.
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche sono state previste all'interno dei singoli quadri economici degli interventi.
- [l'art. 200, del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
  - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
  - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;

- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel “*Fondo pluriennale vincolato*” accantonato per gli esercizi successivi; c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal [punto c-bis\), dell'art. 200, del Tuel](#):

1. il *saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente*, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi *il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione* e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del “*Fcde*”, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti *l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni*, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo “*Fcde*” (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. *riduzioni permanenti della spesa corrente*, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato [Principio contabile n. 4/2](#).

## ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16](#) (“*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*”, d’ora in avanti “*Testo unico*” - entrato in vigore il 23 settembre 2016), le partecipazioni dirette e indirette che - alla data del 23 settembre 2016 - sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate [oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]:
  - Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi la compresenza del “*vincolo di scopo pubblico*” e del “*vincolo di attività*” (vedi [art. 4, commi 1 e 2](#)), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli [artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7](#)];
  - Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto “*Testo unico*” sono necessari per l’adozione dell’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi [art. 5, commi 1 e 2](#));
  - Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
  - Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
  - Società diverse da quelle costituite per la gestione di un “*servizio d’interesse generale*” che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
  - Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite ([art. 24, comma 1](#), primo periodo);
- che, ai fini della revisione “*straordinaria*” delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate ([art. 24, comma 1](#), secondo periodo);
- che l’esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all’[art. 17, del DL n. 90/14](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’[art. 5, comma 4](#), ed alla Struttura di cui all’[art. 15](#) ([art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo](#));
- che il [comma 2, dell’art. 24](#) prevede che per le Amministrazioni di cui all’[art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14](#) (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del “*Piano operativo di razionalizzazione*” adottato ai sensi del [comma 612, dell’art. 1, della Legge n. 190/14](#) [pur rimanendo vevoli i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal “*Piano operativo*” [ex comma 612, dell’art. 1 citato](#) (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione)];

- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[art. 5, comma 4](#), nonché alla Struttura di cui all'[art. 15](#), perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'[art. 24](#) (art. 24, comma 3);
- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "straordinaria", vale il principio generale di cui all'[art. 10](#). Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al [comma 1, dell'art. 24](#) (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) ([art. 24, comma 4](#));
- che, se dalla ricognizione "straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi ([art. 24, comma 5](#)): l'Amministrazione pubblica non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[art. 2437-ter, comma 2, del Cc.](#) Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'[art. 2437-quater, del Cc.](#), facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai [commi 6 e 7, dell'art. 2437-quater, del Cc.](#), ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione ([art. 24, comma 6](#));
- che nell'ambito della ricognizione "straordinaria", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali ([art. 24, comma 7](#));
- che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione "straordinaria" delle partecipazioni, il [comma 8, dell'art. 24](#) richiama l'applicazione dell'[art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14](#). Pertanto, in riferimento al [comma 613](#) citato, "*(l)e Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*". Mentre, in riferimento al [comma 614](#) citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il [comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13](#) e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'[art. 28](#) reca sulle vigenti disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

considerato:

- che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare - allorquando costituiscono Società o Enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche nell'ambito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento - provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali organismi gestionali esterni. Nelle more del perfezionamento di tali atti, le dotazioni organiche sono in via provvisoria fissate facendo riferimento ai soggetti alle dipendenze dell'Ente alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuta la costituzione dei citati Organismi o l'assunzione di partecipazione negli stessi, diminuito delle unità lavorative ivi trasferite. All'Organo di revisione dell'Ente Locale è asse-

gnato il compito, sia di asseverare “*il trasferimento delle risorse umane e finanziarie [unitamente alla trasmissione di] una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*”, sia di segnalare “*eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti*” ([art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/07](#));

- che le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’[art. 30, del Dlgs. 165/01](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’Amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili ([art. 19, comma 8, del Dlgs. n. 175/16](#));
- che, ai sensi dell’[art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 175/16](#), per le Società di cui al [comma 2, lett. d\), del citato art. 4](#) (cioè quelle che svolgono l’attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto: esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il [Dlgs. n. 175/16](#) abroga l’art. 13, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. “Decreto Bersani”). Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

fa presente:

che, nel Documento unico di programmazione (Dup), già esaminato, discusso e deliberato dalla Giunta, così come integrato con lo schema di nota di aggiornamento al Dup predisposto dalla Giunta:

- nella Sezione Strategica (SeS):
  - sono stati individuati gli indirizzi strategici dell’Ente per il periodo di mandato;
  - una volta individuati gli indirizzi strategici, sono stati definiti per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato;
  - per la definizione degli obiettivi strategici, nel processo conoscitivo di analisi strategica, è stato approfondito anche il profilo della organizzazione e della modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In tale contesto, sono stati definiti gli indirizzi generali strategici sul ruolo degli Organismi ed Enti strumentali e Società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Ente;
- nella Sezione Operativa (SeO):

- sono stati individuati nell'arco temporale pari a quello del bilancio di previsione, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
- 

L'Organo di revisione prende atto che:

- ai sensi e per gli effetti degli [artt. 147, comma 2, lett. d\) ed e\)](#), e [147-quater, del Tuel](#), l'Ente effettua il monitoraggio e controllo sui soggetti di cui al punto precedente è stato altresì attuato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati.

L'Organo di revisione, considerate le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, rileva che l'Ente ha posto tali indicazioni a base delle proprie previsioni di bilancio.

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'[art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16](#), ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'[art. 2447 e 2482-ter, del Cc.](#), è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'[art. 5](#) del citato Decreto, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (che altrimenti sarebbero vietati), previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;
- sono in linea con la disposizione di cui [all'art. 114, comma 4, del Tuel](#), a tenore della quale *“(l)azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario”*;
- sono in linea con [l'art. 1, comma 553, della Legge n. 147/13](#), che ha sostanzialmente previsto che le Aziende speciali e le Istituzioni, partecipate a maggioranza, direttamente e indirettamente, dalle Amministrazioni locali che sono censite nell'Elenco Istat concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nella seguente maniera: *“perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza”*. Tenuto presente che, per raggiungere la prefata sana gestione dei servizi, i soggetti *“de quibus”* sono tenuti a rispettare, se esercenti *“servizi pubblici locali, “parametri standard dei costi e dei rendimenti”* previamente individuati, se invece gerenti *“servizi strumentali”, “parametri standard di*

riferimento [che] sono costituiti dai prezzi di mercato”. Le misure di raffronto per le gestioni parallele della prima specie sono “...costruiti nell’ambito della ‘Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui [all’art. 13, della Legge n. 196/09](#), utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche”;

L’Organo di revisione attesta che:

- l’Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l’attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, *ha/non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) ([art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13](#)) le seguenti somme:

Istituzioni e Aziende speciali:

Accantonamento 2017	Euro 0,00
Accantonamento 2018	Euro 0,00
Accantonamento 2019	Euro 0,00

Si precisa, a tal fine che l’Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta non presenta nell’anno 2015 un risultato di esercizio negativo.

- l’Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l’attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, ha provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) ([art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/16](#)) le seguenti somme:

Società:

Accantonamento 2017	Euro 11.116,46
Accantonamento 2018	Euro 11.116,46
Accantonamento 2019	Euro 11.116,46

L’Organo di revisione attesta, altresì:

- che in presenza di “*Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e le farmacie*”, l’Ente controllante non è tenuto all’emanazione dell’atto di indirizzo contenente criteri e modalità per dar corso alla riduzione del costo del lavoro degli stessi Organismi partecipati (per questi soggetti ad oggi è previsto soltanto l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente alla quantità di servizi erogati);
- che l’Ente, visto l’[art. 19, commi 5, 6 e 7, del Dlgs. n. 175/16](#), ha fissato con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate. (Le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui sopra tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. I provvedimenti e i contratti “*de quibus*” sono pubblicati sul sito istituzionale della Società e delle Amministrazioni pubbliche socie; pena l’applicazione, anche in caso incompleta pubblicazione, degli [artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Dlgs. n. 33/13](#));

- che sulle Società a partecipazione pubblica che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Ente, è stato realizzato l'assetto organizzativo necessario per l'esercizio del "controllo analogo" o del "controllo analogo congiunto", affinché tali Società possano assumere la qualifica di "Società in house" ai sensi del "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" [ex artt. 16, comma 2, e 2, comma 1, lett. c\) e d\), del Dlgs. n. 175/16](#) - tale lett. d) richiama l'[art. 5, comma 5, del Dlgs. 50/16](#);
- che al bilancio di previsione finanziario, giusta applicazione dell'[art. 172, comma 1, lettera a\), del Dlgs. n. 267/00](#), è allegato l'elenco degli indirizzi *internet* di pubblicazione (anche) dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel "Gruppo amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al [Dlgs. n. 118/11](#), relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce [tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti *internet* indicati nell'elenco];
- che, in virtù dell'[art. 11, comma 5, lett. f\), h\) e i\), del Dlgs. n. 118/11](#), la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario indica: - l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; - l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali con la precisazione che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito *internet*, fermo restando quanto previsto nel punto precedente; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

L'Organo di Revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del Bilancio consolidato riferito all'anno 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017, dichiara:

- che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#), ha predisposto ed approvato in Giunta un apposito elenco (c.d. "primo elenco") che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gruppo amministrazione pubblica" ("Gap");
- che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#), ha predisposto ed approvato in Giunta un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap" "che saranno compresi nel bilancio consolidato";
- che l'Ente nella formazione di quest'ultimo elenco:
  - ha effettuato una valutazione che tiene conto, sia dell'applicazione del criterio della "irrelevanza" (così come rinvenibile nel principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#)), che quello della "significatività" (giuste le indicazioni di principio ed operative in materia di bilancio consolidato rinvenibili nella Delibera n. 9/16 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti);
- che l'Ente ha trasmesso agli Enti, alle Aziende e alle Società facenti parte del "Gap" che saranno compresi nel bilancio consolidato le direttive riguardanti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato, come previsto dal principio contabile di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/11](#).

L'Organo di revisione evidenzia che:

- visto che l'area di consolidamento va individuata in ultima battuta dalla capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato (2016), ciò al fine di tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione - tanto l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il "Gap" ("primo elenco"), quanto quello che perimetra l'area di consolidamento, dovranno essere oggetto di aggiornamento e conseguente approvazione da parte della Giunta;
- che il [Dlgs. n. 175/16](#), recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", prevede delle modifiche agli [artt. 11-quater e 11-quinquies, del Dlgs. n. 118/11](#), rubri-



cati, rispettivamente, “*Società controllate*” e “*Società partecipate*”. In particolare, l'[art. 26, comma 9](#), del citato “*Testo unico*” stabilisce che le definizioni ivi previste hanno valenza solo ai fini della elaborazione del bilancio consolidato.

In materia di sistema di controllo degli Organismi partecipati, l'Organo di revisione ricorda:

- che, ai sensi [dell'art. 239, del Tuel](#), l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni;
- che, ai sensi [dell'art. 243, comma 3-bis, del Tuel](#), il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, dovrà contenere, in caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che [l'art. 49, del Tuel](#), prevede il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, per il combinato disposto dei [commi 4 e 6, dell'art. 11, del Dlgs. n. 118/11](#), al rendiconto della gestione è allegata “... *la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo...*” che illustra “*gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*”.

L'Organo di revisione evidenzia infine che:

con delibera consiliare n. 8 del 30/3/2015 relativa all'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e ssgg. della legge di stabilità 2015, l'Amministrazione ha deliberato la cessione delle azioni relative a Fidi Toscana Spa, Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa e Toscana Energia Spa. Le procedure di vendita di Fidi Toscana Spa e di Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa sono andate deserte. E' stata richiesta, ad oggi senza esito, la liquidazione delle quote ai sensi dell'art.1 comma 569 legge 147/2013 e dell'art.1, commi 611 e ssgg. della legge 190/2014.

La procedura di vendita di Toscana Energia Spa è tutt'ora in corso.

Quanto al bilancio consolidato imposto dall'art.11 bis del D.lgs. 118/2011, si precisa che il Consiglio Comunale con atto n. 26 del 29/7/2015 ne ha deliberato il differimento al 2016.

## **VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'**

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, in virtù di quanto disposto dal richiamato [art. 11, comma 15, del Dlgs. n. 118/11](#), per l'anno 2015 (per il solo esercizio finanziario 2015), nel quale coesistono gli schemi di bilancio “*tradizionali*” con quelli “*armonizzati*”, il [Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016](#), sostanzialmente conferma, le modalità certificative approvate con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per [Province, Città metropolitane e comunità montane](#) che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'[art. 242, del Dlgs. n. 267/00](#), e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei “*servizi a domanda individuale*”, del “*Servizio per la gestione dei rifiuti urbani*” e del “*Servizio di acquedotto*”.

## ***PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO***

L'Organo di revisione, rileva che l'Ente, al fine di finanziare il disavanzo ante armonizzazione pari ad euro 3.543.451,38=, oltre ad euro 2.476.300,34= per passività potenziali e debiti fuori bilancio per un totale di euro 6.019.751,72=, nel corso dell'anno 2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art.243 bis del TUEL, prevista in presenza di squilibri per i quali non siano sufficienti i termini ordinari di cui agli art. 193 e 194 del TUEL, che consente di beneficiare, anche in ordine ad eventuali debiti fuori bilancio, di una durata massima per il riequilibrio di 10 anni a partire da quello in cui viene deliberato il ricorso alla stessa. Ad oggi la procedura è ancora in corso ed in attesa di istruttoria del Ministero degli Interni e della Corte dei Conti.

## CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nella presente relazione, ricorda all'Ente:

- che è necessario dotarsi di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 286/99 e del D.L. n. 174/2012:
  - ❑ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
  - ❑ del controllo di gestione
  - ❑ della valutazione della dirigenza
  - ❑ della valutazione e del controllo strategico
  - ❑ del controllo degli Organismi partecipati esterni
  - ❑ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente deve provvedere:
  - ❑ a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
  - ❑ alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
  - ❑ alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
  - ❑ a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- ❑ ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal [Dlgs. n. 286/99](#), rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli [artt. 198 e 198-bis](#), del Tuel;
- ❑ ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- ❑ a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
- ❑ ad adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
  - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall' [allegato n. 10, al Dlgs. n.118/11](#);
  - l'elaborazione del bilancio consolidato.

Il Collegio ricorda che la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Toscana, con delibera n. 100 del 6/9/2016, ha evidenziato irregolarità contabili sul rendiconto 2014 con particolare riferimento al risultato di amministrazione.

Nella suddetta delibera la Corte ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria.

La Sezione ricorda di avere già rilevato irregolarità connessa al disavanzo di amministrazione con specifica pronuncia di accertamento (deliberazione del 30/3/2015 n. 29), emessa in sede di esame del rendiconto 2013.

Al riguardo l'Ente, come misura correttiva delle irregolarità riscontrate, ha deliberato con delibera di Consiglio n. 34 del 28/7/2016 l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis TUEL).

Il Collegio segnala l'urgenza di provvedere all'aggiornamento del regolamento di contabilità al fine di renderlo conforme alla disciplina del bilancio armonizzato recata dal D.Lgs. 118/2011.

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

**nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,**

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

*esprime parere favorevole*

**alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.**

In fede

L'Organo di revisione

Rag. Mario Baldoni

---

Dott. Paolo Formichi

---

Rag. Marco Giusti

---

Addì, 01 dicembre 2016